

CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI ALLOGGIO DI EDILIZIA

RESIDENZIALE CON PAGAMENTO DEL PREZZO IN UNICA SOLUZIONE

(Legge 8 agosto 1977, n.513 e successive modificazioni)

Con la presente scrittura privata, tra i sottoscritti:

1)-**NARCISI Michele**, nato il 13 marzo 1940 a Brindisi e qui domiciliato, il quale interviene e stipula quale Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'**Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi**, con sede in Brindisi, alla via G.B. Casimiro c.27 (00061820742), a ciò autorizzato con delibera n.4043 (Argomento n.7) dell'8 febbraio 1983 del Consiglio di Amministrazione di detto Ente che, in copia estratta conforme, alligasi al presente atto, sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, da una parte, e:

2)-**ERMITO Gaetano**, nato il 3 ottobre 1919 a Brindisi e qui domiciliato alla via Emilia c.42 (RMT GTN 19R03 B18OX), che dichiara di trovarsi in regime di comunione legale con il suo coniuge **GISMONDI Antonietta**, nata il 10 aprile 1920 a Brindisi e qui con lui domiciliata (GSM NTN 20D50 B18OP), dall'altra.

- P R E M E S S O -

= che Ermito Gaetano, assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, più avanti descritto, ha chiesto a suo tempo la cessione in proprietà dell'alloggio stesso, domanda che è stata confermata nei termini previsti dalla legge 8

agosto 1977, n.513 e successive modificazioni,

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 = L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, come sopra rappresentato ed in appresso più brevemente indicato "Istituto", vende a Ermito Gaetano, in appresso più brevemente indicato "Acquirente", che accetta ed acquista per sè, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi (Lotto 11°), Via Emilia c.42, scala F, Piano 2°, interno 46, vani utili due (2), nonchè la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise (vano scala e terrazzo), ed oltre gli accessori.

L'alloggio confina: a nord con stessa ditta e vano scala, ad est con stessa ditta a sud con via Piemonte e ad ovest con via Sicilia.

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232 -in testa I.A.C.P.- Foglio 54 -particella 864/14- via Emilia 30 - piano 2° - categoria A/4/4 - vani catastali 4 -rendita L.1.792.

L'unità immobiliare, con la propria pertinenza, oggetto del presente contratto, è meglio indicata nella planimetria che, esaminata e riscontrata esatta dalle parti, e da esse firmata, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "B".-

L'alloggio viene venduto e trasferito in proprietà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Istituto venditore, di ulteriori opere di ultimazione, migliorie e manutenzione e non potrà essere destinato ad

Ermito Gaetano
Ermito Gaetano





2) uso diverso dall'abitazione.

L'acquirente dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di accettare in proprietà l'immobile come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizione in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti, con la proporzionale comproprietà su quanto per legge, uso, destinazione e regolamento di condominio infracitato è di proprietà comune ed indivisibile dei condomini, ad eccezione dei distacchi della casa che l'istituto venditore si riserva di utilizzare come meglio crederà opportuno.

L'acquirente rinuncia, senza diritto a compenso, all'eventuale facoltà di sopraelevazione prevista dall'articolo 1127 del Codice Civile.

ART.2 = La presente compravendita viene fatta ed accettata per il prezzo di L.3.616.200=(Lire Tremilioniseicentosedicimila-duecento), quale risulta dalla lettera di determinazione del valore venale effettuata da parte dello U.T.E. di Brindisi e con l'applicazione delle riduzioni previste dagli artt.28 della legge 8 agosto 1977, n.513 e 52 della legge 5 agosto 1978, n.457, che le parti dichiarano essere state calcolate in modo conforme alle norme precitate.

Tale somma è stata già interamente versata dall'acquirente, oltre l'I.V.A. nella misura del 2%, con vaglia bancario non trasferibile intestato all'Istituto venditore, come risulta



dalla Fattura n.01, del 2 gennaio 1984---, rilasciata dallo Istituto stesso che, con il presente atto, ne rilascia ampia e definitiva quietanza, rinunciando ad ogni iscrizione di ufficio.

Con il che la proprietà dell'alloggio suindicato, con tutti i diritti, azioni e ragioni, si intende trasferita all'acquirente.

ART.3 = L'acquirente dichiara di avere piena cognizione dei titoli giustificativi della proprietà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquistato e, perciò, di esonerare, come di fatto esonera, l'Istituto venditore dal produrre la legale documentazione.

ART.4 = Ai sensi di quanto previsto dall'art.28 della legge 8 agosto 1977 n.513, per un periodo di tempo di dieci anni dalla data di stipulazione del presente contratto, l'alloggio oggetto di questo atto, non potrà essere alienato dall'acquirente a nessun titolo, nè su di esso potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento.

Decorso il termine di dieci anni suddetto, qualora l'acquirente intenda alienare l'alloggio dovrà darne comunicazione all'Istituto, il quale potrà esercitare entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all'acquisto ai sensi e secondo le modalità previste dallo stesso art.28 della legge 8 agosto 1977, n.513.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è nulla.



3) La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

ART.5 = Ai sensi dell'art.28 della legge 8 agosto 1977, n.513, l'acquirente ha facoltà di locare l'alloggio in caso di trasferimento della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'Istituto.

La domanda di autorizzazione alla locazione dovrà essere inviata all'Istituto venditore, corredata dei documenti i quali comprovino i motivi per i quali viene chiesto il consenso.

L'obbligo di presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione sussiste fino a quando non sia decorso il termine previsto dal primo comma del precedente art.4 del presente contratto occorrente per poter alienare l'alloggio.

Non può ritenersi accordato tacitamente il consenso in alcun caso nè, se accordato per un tempo limitato, può ritenersi, alla scadenza, tacitamente prorogato.

E' vietata ogni forma di cessione, a qualsiasi titolo, dello alloggio a titolo gratuito od oneroso se non venga preventivamente autorizzata dal Presidente dell'Istituto negli stessi casi, con le stesse modalità ed alle stesse condizioni di cui ai commi precedenti.

Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nonchè delle prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione concessa dal Presidente dello



Istituto, è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio dal giudice.

ART.6 = L'acquirente non potrà conseguire, nè in affitto, nè in proprietà, altro alloggio costruito a totale carico o con il concorso e con il contributo o con il finanziamento agevolato, in qualsiasi forma concessi, dallo Stato o da altro Ente pubblico.

Ogni pattuizione stipulata in violazione del divieto di cui al precedente comma è nulla.

ART.7 = Verificandosi le condizioni previste dal Codice Civile, l'Istituto promuoverà la costituzione del Condominio.

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini. Fino a che il condominio non sia stato, però, formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto, continuerà ad essere tenuta dall'Istituto venditore, al quale l'acquirente si impegna di corrispondere una quota mensile provvisoria per spese generali, amministrazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di uso comune dello stabile suscettibile di variazioni annuali.

In particolare, per quanto concerne le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria esse saranno così regolate:

a)- per gli interventi di manutenzione ordinaria al pari degli

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI



Allegato A
Repertorio 219.065

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARG. N. 7 DELIBERAZIONE N. 4043

OGGETTO: COMMISSIONE UTENZA - APPROVAZIONE VERBALI NN. 10-11-12/82. MANDATO AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'I.A.C.P. ALLA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DI COMpravendita DEGLI ALLOGGI DI CUI AI SUDDETTI VERBALI.=

L'anno millenovecentottantatre, il giorno otto del mese di Febbraio
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle
persone dei Signori:

		Presente	Assente
1) Sig. Michele NARCISI	- Presidente	SI	
2) Dott. Franco CAIULO	- V. Presidente	SI	
3) Sig. Luigi IAZZI	- Componente	SI	
4) Prof. Umberto CAVALIERE	- »	SI	
5) Dott. Matteo LONGO	- »		SI
6) Sig. Angelo LANDELLA	- »	SI	
7) Sig. Elio MILANI	- »		SI
8) Dott. Silvio SPANO	- »	SI	
9) Sig. Antonio PAPADIA	- »	SI	
10)	- »		
COLLEGIO SINDACALE			
11) Rag. Dante STEA	- Presidente		SI
12) Dott. Cataldo TOTA	- Sindaco R.	SI	
13) Sig. Secondo Adamo NARDELLI	- Sindaco R.		SI

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del
presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno tra-
messo in data 27.1.1983 n. 703 di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dopo aver trattato l'argomento n. 6 di seguito passa ad esaminare
l'argomento n. 7 all'Ordine del Giorno della presente adunanza che
per Oggetto:

**"Commissione Utenza - Approvazione verbali nn. 10-11-12/82. MANDATO al
legale rappresentante dell'I.A.C.P. alla stipulazione dei contratti di
compravendita degli alloggi di cui ai suddetti verbali".=**

La Commissione Utenza, istituita con deliberazione consiliare n. 3012 del 14.2.1979, rinnovata ed integrata nei suoi componenti con deliberazione n. 3453 Dell'11/2/1981, nelle riunioni del 3, 6 e 7 dicembre 1982, ha adottato le decisioni contenute nei verbali indicati in oggetto ed allegati alla presente deliberazione di essa formano parte integrante ed inscindibile e che si sottopongono all'esame di questo Consiglio per la definitiva approvazione.

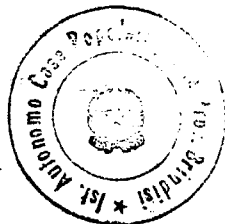
IL CONSIGLIO

- Udita la relazione del Presidente;
- Viste le decisioni adottate dalla Commissione Utenza di cui ai verbali nn. 10 - 11 - 12/82;
- Sentito il parere del Coordinatore Generale;
- Ad unanimità di voti, espressi palesemente,

DELIBERA

- = DI APPROVARE, definitivamente, come di fatto approva, le decisioni adottate dalla Commissione Utenza di cui ai verbali nn. 10 - 11 - 12/82 che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante ed inscindibile;
- = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandato, al Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'I.A.C.P. di Brindisi o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente di stipulare i contratti notarili di compravendita relativamente alle cessioni in proprietà degli alloggi di cui ai verbali nn. 10 - 11 - 12/82.=

Per copia conforme



28 FEB. 1982

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li

4 GEN. 1984



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----
VERBALE N. 10/82

Il giorno 3/12/1982, alle ore 10,00, presso la sede
dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di Brindisi, si è riunita la Commissione
Utenza dello Istituto.

Sono presenti i Signori:

- Michele NARCISTO, Presidente I.A.C.P.;
- Elio MILANI, Consigliere I.A.C.P.;
- Umberto CAVALIERE, Consigliere I.A.C.P.;
- Angelo LANDELLA, Consigliere I.A.C.P.;

Sono inoltre presenti:

- l'Ing. Antonio LONGO in qualità di Segretario della
Commissione - l'Avv. Liborio GRAZIUSO e il Dott.
Tullio RUGGIERO del Servizio Affari Legali e Utenza.
Constatata la validità della riunione per la presen-
za di tutti i componenti la Commissione, il Presiden-
te dà lettura del seguente Ordine del Giorno:

- X a) - Cessione in proprietà di alloggi, con valore
già determinato dall'U.T.E., ai sensi della Legge
513/1977 e successive modificazioni;
- b) - Inammissibilità dell'istanza di sanatoria pre-
sentata dal sig. MEULI Francesco, per l'esistenza di

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li - 4 GEN. 1984

Antonio LONGO

(Dott.)
[Signature]

[Signature]
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

un valido titolo di occupazione derivante da regola
re autorizzazione a sub-locazione. Conseguente tra-
sferimento della proprietà, ai sensi del D.P.R.59/2
e successive modificazioni e previo pagamento del re-
siduo debito, dell'alloggio popolare sito in BRINDI-
SI - 9° lotto - alla Via Campania, n. 23 - scala C -
int. 11, a favore degli eredi dell'assegnatario sig.
ALIOTO Vincenzo;

c) - Domanda di riscatto, presentata senza il pre-
scritto deposito di L. 5.000.=-, del sig. DI NOI Mi-
chele - alloggio sito in Francavilla Fontana - 2° lot-
to - scala D. - int. 3 - Via F.lli Bandiera - Inammis-
sibilità. . .

Per copia
Brindisi
- 4 GEN. 1984
SALE
Agente LONGO
Data lettura dell'Ordine del Giorno, la Commissione
passa all'esame del primo argomento dello stesso (let-
tera a) e, viste le lettere dell'U.T.E. con cui si
determina il valore venale degli alloggi e considera
te valide le operazioni eseguite dal competente ser-
vizio, sulla base della documentazione esistente in
atti, per la determinazione del prezzo definitivo de-
gli alloggi così come risulta determinato nei relati-
vi prospetti contabili, approva l'assegnazione in pro-
prietà a favore dei sottoindicati assegnatari degli
alloggi a fianco di ciascun nominativo indicato, (d

x1) - ERMITO Gaetano - Alloggio sito in BRINDISI - 1982





Lotto 11° - Scala F - int. 46 - Via Emilia, 42;

- 2) - PENTA Pietro - Alloggio sito in BRINDISI - Lot
to 17° - Scala B - int. 2 - Via Emilia, n. 36;
- 3) - MACCHIA Armando - Alloggio sito in BRINDISI -
Lotto 17° - Scala A - int. 1 - Via Emilia, n. 38;
- 4) - LECCI Cosimo - Alloggio sito in BRINDISI - Lot
to 11° - Scala D - int. 31 - Via Emilia, n. 52;
- 5) - ATTOLICO Salvatore - Alloggio sito in BRINDISI
Lotto 11° - Scala A - int. 7 - Via Emilia, n. 52;
- 6) - SOLFRIZZI Angelo - Alloggio sito in BRINDISI -
Lotto 17° - Scala B - int. 4 - Via Emilia, n. 36;
- 7) - SCHIRONE Luigi - Alloggio sito in BRINDISI -
Lotto 11° - Scala G - int. 50 - Via Emilia, n. 42;
- 8) - BRANCASI Gaetano - Alloggio ex INA sito in CA=
ROVIGNO - Scala unica - int. 5 - piano 2° - Via
V. Veneto, n. 11;
- 9) - RIBEZZI Ada - Alloggio ex INA sito in BRINDISI
C/3083 - Scala C - int. 17 - piano rialzato -
Piazza Tirolo, n. 4;
- 10) - GRANDE Antonio - Alloggio sito in MESAGNE - lot
to 2° - Scala D - int. 24 - piano 2° - Via Con=
salonieri;
- 11) - DE GUIDO Maddalena - Alloggio sito in MESAGNE -
Lotto 3° - scala B - int. 8 - Via Pisacane.

In ordine alla pratica di cui al suddetto punto 10),

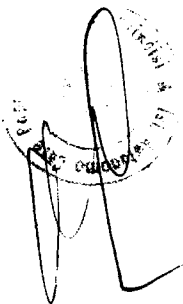
copia conforme all'originale
Brindisi - 4 GEN. 1984
UFF. CALE
INTELL. LONGO

poichè da un più attento esame degli atti d'ufficio risulta che l'occupazione dell'alloggio da parte del richiedente decorre dal 6/11/1975 anzichè dal 10/6/1964, si approva la cessione in proprietà al prezzo quale risulta tenuto conto di questa nuova decorrenza.

Con riferimento alla pratica di cui al suddetto punto 11), si approva la cessione in proprietà ai sensi della Legge 513/77 e successive modificazioni, tenuto conto che l'esistenza di una regolare domanda di riscatto antecedente alla data di entrata in vigore della Legge si desume senza dubbio alcuno dagli atti d'ufficio.

La Commissione passa, quindi, a trattare l'argomento di cui al secondo punto dell'ordine del giorno (lettera b) e, considerato che l'assegnatario sotto indicato è stato a suo tempo regolarmente autorizzato a locare l'alloggio, ritiene inammissibile per mancanza di occupazione senza titolo l'istanza di sanatoria presentata dal sig. MEULI Francesco, occupante l'alloggio assegnato e, conseguentemente, approva il trasferimento della proprietà, ai sensi della D.P.R. 59/2 e successive modificazioni e previo pagamento del residuo debito, dell'alloggio soporare sito in BRINDISI - 9° lotto - alla Via Campania, n. 23 - Sez

Per copia conforme all'originale
Brindisi, 11 - 4 GEN. 1984 - LE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



la C - int. 11, a favore degli eredi dell'assegnatario sig. ALIOTO Vincenzo.

Infine, con riferimento all'argomento di cui al terzo e ultimo punto dell'Ordine del Giorno (lettera c), la Commissione, considerato che trattasi di domanda di riscatto presentata, senza il deposito di Lire 5.000.= così come prescritto dalla legge, da parte del sig. DI NOI Michele, assegnatario dell'alloggio popolare sito in Francavilla Fontana - lotto 2° - Scala D - int. 3 - Via F.lli Bandiera, decide per la conseguente inammissibilità della stessa.

La Commissione, esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno ed approvabili tutti dichiara conclusa la riunione.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai componenti la

Commissione e dal Segretario.

M. Alioto
Ch. M. Alioto
U. Caputo
D. Vassallo
A. C.

per copia conforme all'originale
- 4 GEN. 1984 -
RALE
L. Alioto LONGO

assegnatari in locazione degli alloggi di proprietà dell'Istituto, dovrà essere corrisposta da parte dello acquirente una quota che sarà comunque fissa, senza obbligo alcuno di rendiconto nè, conseguentemente, di conguaglio sia a debito che a credito da parte dell'Istituto, nemmeno al momento della cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto stesso. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno assicurati secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Inquilinato.

b)- per gli interventi di manutenzione straordinaria l'Istituto venditore, sentito il parere degli acquirenti gli alloggi costituenti lo stabile, farà conoscere il tipo e la consistenza dell'intervento manutentivo straordinario deciso, le modalità di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori, la conseguente ripartizione delle spese pro-quota, nonchè le modalità di pagamento, mentre l'acquirente si obbliga al preciso adempimento di quanto dovuto per la sua parte secondo quanto gli sarà richiesto dall'Istituto stesso.

Saranno, inoltre, a carico dell'acquirente tutte le altre spese comunque sostenute dall'Istituto per imposta e sovraimposta, tasse generali e locali, per la assicurazione contro gli incendi, per responsabilità civile, per riscaldamento, autoclave, ascensore, portierato, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione dei locali comuni, per fognatura e consumo di acqua, nonchè tutte le spese di ogni genere che gravano o gra-

veranno l'alloggio, gli accessori e gli elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte.

Dette spese saranno versate all'Istituto con il pagamento di

una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi annualmente o al momento della

cessazione dell'amministrazione da parte dell'Istituto previa ripartizione tra gli assegnatari e proprietari degli alloggi dello stabile stesso proporzionalmente per la parte gravante su ciascun alloggio.

L'aver provveduto direttamente alla manutenzione degli stabili, non comporta assunzione di responsabilità di qualsiasi genere per l'Istituto in ordine ad eventuali danni a cose o persone che potessero derivare dalla omessa o ritardata denuncia all'Istituto delle opere di riparazione e manutenzione dello stabile.

Sono vietate le modifiche, trasformazioni ed innovazioni agli elementi comuni dello stabile salvo esplicito consenso scritto dell'Istituto.

Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione e gestione dello stabile, nel quale è compreso l'alloggio del presente contratto, passa al condominio stesso, il quale, peraltro, designerà, a norma dell'art.1129 del Codice Civile, l'amministratore.

Da tale data, tutte le spese di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal condominio ed a questo direttamente

Elisabetta Neri
G. m. l. P. e. t. a. m.



corrisposte dall'acquirente. L'amministrazione del condominio è obbligata a provvedere alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria ed all'eventuale ristrutturazione dello stabile, nonché ad assicurarlo contro gli incendi e la responsabilità civile.

ART.8 = Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto, le parti fanno riferimento alle norme di cui alla legge 8 agosto 1977, n.513, alla legge 5 agosto 1978 n.457, nonché alle legislazioni in materia di edilizia residenziale pubblica e civilistica per quanto compatibili.

ART.9 = Le spese, imposte e tasse presenti e future, comunque conseguenti al presente contratto sono a carico esclusivo dell'acquirente.

ART.10 = Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto, le parti eleggono rispettivamente il proprio domicilio: l'Istituto nella propria sede, l'acquirente nell'alloggio assegnatogli, ove l'Istituto potrà comunicare e fare notificare ogni atto sia giudiziale sia extragiudiziale.

ART.11 = Per ogni controversia dipendente o inerente al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Brindisi.

Le parti dichiarano di voler beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui agli artt.147 e 153 del R.D. 28/4/1938, n.1165 e del D.L.6/4/1948 n.773 e successive proroghe ed integrazioni, dell'art.32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.601 e dell'art.20-

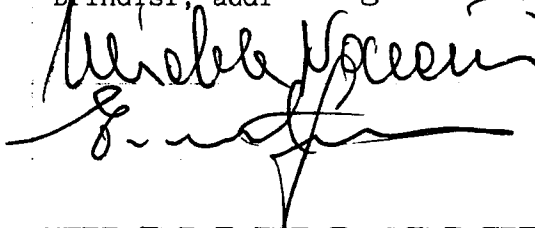
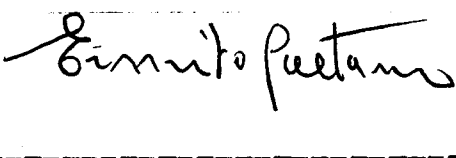
Tabella B)- allegata al D.P.R.26/10/1972, n.642, oltrechè di quelle previste dalle leggi vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica.

Il presente trasferimento è soggetto ad IVA e INVIM.

Le parti autorizzano il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari di Brindisi a trascrivere il presente atto e rinunziano ad ogni iscrizione d'ufficio.

Il presente atto rimane depositato ai rogiti del Notaio dott. Vincenzo LOIACONO da Brindisi che ne autentica le firme, il quale è autorizzato a rilasciarne copia a chiunque ne faccia richiesta.-

Brindisi, addì 26 gennaio 1984

Numero 219.065 del Repertorio-Numero 14074 Raccolta
AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io comm.dott.Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Lecce e Brindisi

CERTIFICO

che previa rinunzia, col mio consenso, all'assistenza
dei testimoni:

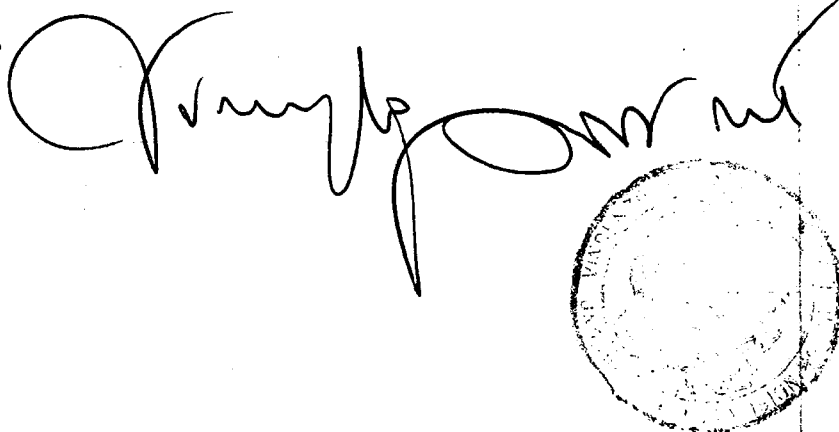
1)- NARCISI Michele, nato il 13 marzo 1940 a Brindi

si e quì domiciliato, nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, e

2)- ERMITO Gaetano, nato il 3 ottobre 1919 a Brindisi e quì domiciliato alla via Emilia, c.42

della cui identità personale, qualità e poteri idonei io Notaio sono certo, hanno apposto in mia presenza le proprie firme in calce, a margine dei fogli intermedi e sull'allegata planimetria dell'antescrito atto.

Brindisi, addì ventisei gennaio millenovecentottantaquattro.



Registrato a Brindisi il 1° febbraio 1984 al n.187/II
Trascritto a Brindisi il 20 febbraio 1984 al n.3424/
3071

Copia conforme all'originale ad uso convenevole
Brindisi, addì 23 febbraio 1984

